

TI_GERICHTE 16.2013.38 vom 1. Februar 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-02-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2013.38

FR: TI_GERICHTE 16.2013.38 du 1 février 2015

IT: TI_GERICHTE 16.2013.38 del 1 febbraio 2015

Regeste

Mandato - diritto di essere sentito - diritto alla prova, alla replica e di ottenere una decisione motivata - obbligo di notifica alle parti dei rispettivi memoriali conclusivi - obbligo di fissare l'ammontare delle spese processuali

Erwägungen

E. 1

Le decisioni emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'attrice il 5 agosto 2013 (cfr. tracciamento degli invii, numero dell'invio _____), durante le ferie giudiziarie (dal 15 luglio al 15 agosto incluso: art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), sicché il termine di reclamo sarebbe scaduto sabato 14 settembre 2013, salvo poi prorogarsi a lunedì 16 settembre 2013 (art. 142 cpv. 3 CPC). Il reclamo, introdotto il 13 settembre 2013, è pertanto tempestivo.

E. 2

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di " manifestamente errato " corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51 consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omissso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 137 III 234 consid. 4.2 e rinvi).

E. 3

La reclamante rimprovera al Giudice di pace la violazione del diritto di essere sentita, per la mancata assunzione del teste L_____ da lei richiesto (diritto alla prova) e per non averle trasmesso l'allegato conclusivo del convenuto (diritto alla replica). Si duole inoltre che il primo giudice non abbia adeguatamente motivato la sua decisione concernente la tassa e le spese di giustizia e che non abbia neppure quantificato tali oneri (diritto di ottenere una decisione motivata). Tali censure devono essere esaminate in primo luogo. Il diritto di essere sentito è infatti una garanzia costituzionale formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), garantito altresì dall'art. 53 CPC, la cui violazione implica di principio l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 137 I 197 consid. 2.2 con rinvio).

E. 4

a) Il diritto di essere sentito, garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., comprende segnatamente il diritto dell'interessato di offrire prove pertinenti e di ottenerne l'assunzione (DTF 140 I 102 consid. 3.4). Il diritto di far amministrare delle prove presuppone tuttavia che il fatto da provare sia pertinente, che il mezzo di prova proposto sia necessario per constatare questo fatto e che la domanda sia formulata nelle forme e nei termini prescritti dalla legge (cfr. anche art. 152 cpv. 1 CPC). Tale diritto non impedisce tuttavia all'autorità di procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove richieste e di rinunciare ad assumerle, se è convinta che non possono condurla a modificare la sua opinione (DTF 136 I 236 consid. 5.4 con rinvii; II CCA sentenza inc. 12.2013.204 del 16 maggio 2014, consid. 3.1 con riferimenti). b) In concreto il 16 novembre 2012 l'attrice, dopo avere comunicato al Giudice di pace di rinunciare a presentare una replica, ha proposto l'audizione di F_____ e "se del caso" di _____ P_____. Il 24 gennaio 2013 il Giudice di pace ha ammesso l'audizione di F_____ ma ha rifiutato quella di _____ P_____ poiché "superflua anche alla luce del fatto che lo stesso appare parte interessata all'esito del litigio". La reclamante si duole della mancata assunzione del teste, ma non si confronta con la motivazione del primo giudice, limitandosi a riaffermare la rilevanza ("ha partecipato a diverse discussioni con il convenuto") ma nulla adduce sul perché lo stesso, organo della società, non avrebbe un interesse nella lite. Sotto questo profilo, la decisione del Giudice di pace sfugge alla critica.

E. 5

a) Le parti hanno diritto di prendere conoscenza di ogni argomentazione sottoposta al tribunale e di potersi esprimere al proposito (diritto di replica), indipendentemente dalla circostanza che contenga argomenti nuovi e che si presti concretamente a influire sul giudizio. Spetta, infatti, alle parti, e non al giudice, decidere se una presa di posizione o un documento versato agli atti contenga degli elementi determinanti che richiedono delle osservazioni. Il tribunale, prima di emanare la sua decisione, deve pertanto notificare alle parti ogni presa di posizione versata agli atti per permettere loro di decidere se vogliono o meno fare uso della loro facoltà di esprimersi (sentenza del Tribunale federale 5A_685/2013 del 6 novembre 2013, consid. 2.2; DTF 138 I 485 consid. 2.1; 138 I 156 consid. 2.3; 137 I 197 consid. 2.3.1). La giurisprudenza riconosce che se una parte riceve un documento senza che le venga assegnato un termine per determinarsi in merito, ha comunque diritto di replicare, purché la sua replica spontanea intervenga con sollecitudine; se non si attiva entro un lasso di tempo ragionevole, essa è considerata avere rinunciato al suo diritto di replica (sentenza del Tribunale federale 4A_680/2012 del 7 marzo 2013,

consid. 2.2 con rinvio) e l'autorità può statuire (sentenza del Tribunale federale 4A_63/2014 del 28 maggio 2014, consid. 3 con rinvii). b) In concreto, terminata il 30 aprile 2013 l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale sicché il Giudice di pace ha assegnato loro un termine fino al 31 maggio 2013 per presentare le loro conclusioni. Il convenuto ha presentato il proprio memoriale il 2 maggio 2013, mentre l'attrice l'ha introdotto il 27 maggio 2013. Dagli atti risulta però che tali memoriali non sono stati notificati alle parti, tant'è che sull'esemplare di tali memoriali nel fascicolo della Giudicatura di pace non figura alcun timbro di notificazione né vi è una lettera di trasmissione atti alla controparte. E come per qualsiasi altra presa di posizione, anche i memoriali conclusivi vanno notificati alla controparte (Killias in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol II, Berna 2012, n. 12 ad art. 232; Leuenberger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2^a edizione, n. 9a ad art. 232; Willisegger in: Basler Kommentar, ZPO, 2^a edizione, n. 33 ad art. 232 CPC). E ciò, a maggior ragione se contengono, come in concreto, nuove allegazioni o prove. c) Considerato che una tale lesione del diritto di essere sentito non può essere sanata nell'ambito della presente procedura di reclamo, questa Camera non dispone dello stesso potere di esame dell'autorità cui viene imputata la violazione (DTF 137 I 197 consid. 2.3.2), il reclamo dev'essere quindi accolto per violazione del diritto di essere sentito. La causa dev'essere rinviata al Giudice di pace per nuovo giudizio, previa notifica alle parti delle rispettive conclusioni.

E. 6

La fattispecie merita un'ultima chiosa in merito alle tasse e spese, non specificate dal Giudice di pace. Secondo l'art. 105 cpv. 1 CPC le spese processuali sono fissate e ripartite d'ufficio. È così evidente che il giudice deve procedere alla quantificazione delle spese, ovvero ne determina l'ammontare, sulla base della Legge sulla tariffa giudiziaria (art. 96 CPC). Ciò permette da un canto al giudice di pace, al quale spettano le spese processuali (art. 4 cpv. 2 LTG), di disporre di un titolo esecutivo per l'eventuale incasso delle medesime e dall'altro alla parte a cui tali spese sono state addebitate di contestare la quantificazione con un reclamo (art. 110 CPC). In concreto quindi, ancorché il giudizio sulle spese e le ripetibili non vada di principio motivato (DTF 139 V 504 consid. 5.1), il primo giudice non poteva esimersi dal fissare l'ammontare delle spese processuali. Certo, nella precedente decisione del 6 marzo 2012 egli aveva quantificato le spese processuali in fr. 250.– ma quella decisione è stata annullata da questa Camera di modo che nell'emanare un nuovo giudizio egli avrebbe dovuto nuovamente ridefinire l'ammontare delle spese processuali.

E. 7

Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma visti i motivi di annullamento del giudizio impugnato, soccorrono giusti motivi per rinunciare a qualsiasi prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Quanto alle ripetibili, non si giustifica assegnarle già per il fatto che l'opponente, rimessosi al giudizio di questa Camera sulla questione della violazione del diritto di essere sentito, non può essere considerato soccombente. Inoltre allo Stato del Cantone Ticino possono bensì essere addebitate spese processuali, ma non quelle ripetibili (art. 107 cpv. 2 CPC). Per questi motivi, decide: